

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **340/1988** (ECLI:IT:COST:1988:340)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **25/11/1987**; Decisione del **11/03/1988**

Deposito del **24/03/1988**; Pubblicazione in G. U. **30/03/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10662**

Atti decisi:

N. 340

## ORDINANZA 11-24 MARZO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, del codice civile, nel testo modificato dalla sentenza n. 63 dell'anno 1966 della Corte costituzionale, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1977 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1982;

Visti l'atto di costituzione della S.p.A. Istituto Luce nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 25 giugno 1977, ma pervenuta alla Corte solo il 15 marzo 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., dell'art. 2948, n. 4, del codice civile, come modificato dalla sentenza n. 63 del 1966 di questa Corte, nella parte in cui, consentendo che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra in corso di rapporto allorquando questo sia dotato di stabilità, determinerebbe una disparità di trattamento tra i lavoratori privati e quelli pubblici nonché una riduzione del diritto di difesa di questi ultimi;

che nel presente giudizio si è costituito l'Istituto Luce S.p.A. a mezzo dell'Avv. Maurizio Marazza chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile perché irrilevante e comunque manifestamente infondata, ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che il giudice a quo, come del resto già aveva fatto con numerose ordinanze emesse tra il 1975 ed il 1978, non ha valutato sotto alcun profilo, la rilevanza della questione sollevata d'ufficio;

che, in particolare, non ha verificato se all'Istituto Luce S.p.A. siano o meno applicabili la legge n. 604 del 1966 e la legge n. 300 del 1970 e se la violazione del principio di uguaglianza possa essere denunciata da un lavoratore che non dipende da un ente pubblico, né ha esaminato l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Istituto convenuto, né, infine, ha verificato quale sia il grado di stabilità del rapporto di lavoro intercorso tra la Committenti e l'Istituto Luce S.p.A.;

che, quindi, come già questa Corte ha rilevato giudicando sulle altre ordinanze emesse dallo stesso giudice a quo (v. ordd. nn. 51 del 1979 e 78 del 1980), si impone la restituzione degli atti al Pretore di Roma perché svolga il giudizio di rilevanza e valuti la non manifesta infondatezza della questione anche alla luce delle sentt. nn. 40 e 44 del 1979 e delle ordinanze nn. 51 e 52 del 1979 e 78 del 1980 di questa Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*